



LE DEPENALIZZAZIONI PREVISTE DAL D.LGS.  
N. 7/2016  
ABROGAZIONE DI REATI E TRASFERIMENTO  
DELL'ILLECITO IN SEDE CIVILE

Avv. Aldo Colosimo

# I PRINCIPI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA N. 67/2014

- Abrogazione di alcune fattispecie di reato (strategia di riduzione dell'area penalmente rilevante);
- riconfigurazione delle fattispecie come «illeciti civili tipizzati»;
- Previsione di «adeguate sanzioni pecuniarie civili»;
- Attribuzione al Giudice Civile della competenza ad irrogare le sanzioni;
- Devoluzione allo Stato dei proventi delle sanzioni;
- Parziale inattuazione della legge delega: mancata abrogazione dei reati di usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); invasione di terreni ed edifici (art. 633 c.p.).

# LA STRUTTURA DEL D.LGS. N. 7/2016

## CAPO I

- ART. 1 (abrogazione di norme del codice penale)
  - ✓ Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
  - ✓ Falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.);
  - ✓ Ingiuria (art. 594 c.p.);
  - ✓ Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  - ✓ Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose venute in possesso per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.);
- Abrogazioni «per differenza» previste dall'art. 2
  - ✓ lett. c): Soppressione, distruzione e occultamento di una scrittura privata vera (art. 490 c.p.);
  - ✓ lett. l): Danneggiamento «semplice» (art. 635 c.p.).

# LA STRUTTURA DEL D.LGS. N. 7/2016

- **ART. 2 (modifiche di coordinamento con altre norme del codice penale)**

Disposizioni che ricomprendono nel loro campo di applicazione ipotesi oggetto di abrogazione e/o che a seguito dell'intervento abrogativo necessitano di adeguamento.

## GRUPPO 1

### (Modifiche connesse ad abrogazioni relative alle fattispecie di falsità in scritture private)

- ✓ Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.);
- ✓ Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- ✓ Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- ✓ Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.);
- ✓ Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- ✓ Casi di perseguibilità a querela (art. 493 bis c.p.).

# LA STRUTTURA DEL D.LGS. N. 7/2016

- Segue art. 2

## GRUPPO 2

### Modifiche connesse all'abrogazione del reato di ingiuria

- ✓ Esclusione della prova liberatoria (art. 596 commi 1 e 4 c.p.);
- ✓ Querela della persona offesa ed estinzione del reato (art. 597 c. 1 c.p.);
- ✓ Provocazione (art. 599 c.p.).

## GRUPPO 3

### Modifiche in relazione ai delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose.

- ✓ danneggiamento compiuto mediante violenza sulle cose o con minaccia o in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 635 c.p.).

# LA STRUTTURA DEL D.LGS. N. 7/2016

## CAPO II

### (illeciti sottoposti a sanzione civile)

- ART. 3

- ✓ I fatti commessi con dolo obbligano al pagamento della sanzione civile, oltre il risarcimento del danno (c. 1);
- ✓ La sanzione civile è soggetta al termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c. 1 cod. civ. prevista per il risarcimento del danno.

# LA STRUTTURA DEL D.LGS. N. 7/2016

- ART. 4 (tipizzazione degli illeciti civili)

GRUPPO 1 (sanzione da 100 a 8.000 euro)

- ✓ **Ingiuria (art. 4 c. 1 lett. a)**

differenza rispetto all'art. 594 c.p.: previsione del mezzo «informatico» e «telematico»

- ✓ **Sottrazione di cose comuni (art. 4 c. 1 lett. b);**

- ✓ **Danneggiamento «semplice» (art. 4 c. 1 lett. c);**

- ✓ **Appropriazione di denaro o cose smarrite (art. 4 c. 1 lett. d);**

- ✓ **Appropriazione del tesoro, delle cose venute in possesso per errore o caso fortuito (art. 4 c. 1 lett. e).**

# LA STRUTTURA DEL D.LGS. N. 7/2016

- GRUPPO 2 (sanzione da euro 200 ad euro 12.000)
  - ✓ Falsità in scrittura privata (art. 4 c. 4 lett. a);
  - ✓ Falsità in foglio firmato in bianco del quale l'agente abbia il possesso per un titolo che comporti l'obbligo o la facoltà di riempirlo (art. 4 c. 4 lett. b);  
Differenza rispetto agli art. 485 – 486 c.p.: eliminazione del riferimento al «fine di profitto» dell'agente.
  - ✓ Altri casi di falsità in foglio firmato in bianco «limitatamente alle scritture private» (art. 4 c. 4 lett. c);
  - ✓ Uso di atto falso (art. 4 c. 4 lett. d);
  - ✓ Falso su documento informatico (art. 4 c. 5);
  - ✓ Falso su copia autentica (art. 4 c. 6)

# LA STRUTTURA DEL D.LGS. N. 7/2016

- Art. 5 – criteri di commisurazione delle sanzioni;
- Art. 6 – reiterazione dell'illecito;
- Art. 7 – disciplina del concorso di persone;
- Art. 8 – disciplina processuale;
- Art. 9 – modalità e termini di pagamento delle sanzioni;
- Art. 10 – devoluzione delle sanzioni alla Cassa delle Ammende;
- Art. 11 – Registro dei provvedimenti applicativi delle sanzioni civili;
- Art. 12 – applicazione delle norme ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.

# LA NATURA GIURIDICA DELLA SANZIONE CIVILE

- ✓ E' un «danno punitivo» (concepito con finalità «compensativa» e «sanzionatoria preventiva», generalpreventiva e specialpreventiva);
- ✓ E' «pubblica» in quanto i proventi vengono incamerati dallo Stato;
- ✓ E' «relativamente afflittiva», in quanto la sua concreta quantificazione avviene secondo parametri predeterminati dal legislatore;
- ✓ E' condizionata, in quanto la sua applicazione presuppone la natura «dolosa» del fatto e che il fatto abbia provocato un danno;
- ✓ E' di portata «particolare» in quanto è comminata solo in casi specifici.

# LE DIFFERENZE STRUTTURALI TRA GLI ILLECITI CIVILI TIPIZZATI E LE PRECEDENTI FATTISPECIE PENALI

- **NESSO CAUSALE**

- ✓ PENALE: ha come punto di riferimento iniziale la condotta dell'agente;
- ✓ CIVILE: «Va valutato non tra la condotta del soggetto chiamato a rispondere ma tra l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso» (Cass. civ. SS.UU. 20/11/2007 – 11/1/2008 n. 576).

- **PROVA DEL NESSO CAUSALE**

- ✓ PENALE: al di là di ogni ragionevole dubbio;
- ✓ CIVILE: ragionevole probabilità (Cass. 28/7/2015 n. 576).

# LE DIFFERENZE STRUTTURALI TRA GLI ILLECITI CIVILI TIPIZZATI E LE PRECEDENTI FATTISPECIE PENALI

- **RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE**
  - ✓ **PENALE:** anche per interessi non presidiati da diritti di rango costituzionale ma ritenuti meritevoli di tutela dal legislatore in ragione della sua scelta di ritenere risarcibili i danni non patrimoniali;
  - ✓ **CIVILE:** solo per la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato (non dal legislatore bensì) dal Giudice caso per caso (Cass. civ. SS.UU. 24/6 – 11/11/2008 n. 26972).

# LE DIFFERENZE STRUTTURALI TRA GLI ILLECITI CIVILI TIPIZZATI E LE PRECEDENTI FATTISPECIE PENALI

- **ELEMENTO SOGGETTIVO (DOLO)**

Esclusione dell'applicazione delle fattispecie nelle quali la norma civilistica in materia di responsabilità non richiede tale coefficiente psicologico (es.: ingiuria proferita da minore, responsabilità diretta del genitore ex art. 2048 cod. civ.)

- **ONERE PROBATORIO**

- ✓ **PENALE:** l'imputato ha un onere di allegazione, in quanto tenuto a fornire all'ufficio indicazioni ed elementi necessari all'accertamento dei fatti (Cass. pen. 24/7/2014 n. 32937);
- ✓ **CIVILE:** l'attore deve allegare e provare i fatti costitutivi, il convenuto deve dimostrare l'inefficacia dei fatti allegati dalla controparte (art. 2697 cod. civ.)

# LE DIFFERENZE STRUTTURALI TRA GLI ILLECITI CIVILI TIPIZZATI E LE PRECEDENTI FATTISPECIE PENALI

- **PRESCRIZIONE (DECORRENZA)**

- ✓ **PENALE:** dal compimento del fatto – reato (condotta – nesso causale ed evento naturalistico o giuridico)
- ✓ **CIVILE:** cinque anni dal «giorno in cui si è verificato il fatto» (art. 2947 c. 1 cod. civ.) e quindi dal momento in cui vi è la percepibilità del danno e la sua rapportabilità causale.

(Cass. civ. SS.UU. 20/11/2007 – 11/1/2008 n. 580 e n. 582).

# CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA CIVILE (ART. 5)

- A) gravità della violazione;
- B) reiterazione dell'illecito (art. 6 c. 1: violazioni della «stessa indole» compiuti entro 4 anni dalla precedente; art. 11: Registro delle sanzioni);
- C) arricchimento del soggetto responsabile;
- D) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- E) personalità dell'agente;
- F) condizioni economiche dell'agente.

**NOVITA'** (rispetto all'art. 11 l. 689/1981) riferimento all'arricchimento del soggetto responsabile.

# IL CONCORSO DI PERSONE (ART. 7)

- Applicazione della sanzione pecuniaria a ciascuno dei concorrenti (art. 110 c.p., art. 5 l. n. 689/1981)

Dubbia l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. (solidarietà passiva dei concorrenti nell'obbligazione risarcitoria)

# IL PROCEDIMENTO (ART. 8 C. 1)

- **GIUDICE COMPETENTE**

- ✓ **FUNZIONALE:** quello chiamato a conoscere dell'obbligazione risarcitoria (art. 7 e 14 c.p.c.) – es.: Giudice di Pace per danneggiamento da circolazione di autoveicoli per valore non superiore ad € 20.000,00;
- ✓ **TERRITORIALE:** luogo in cui il fatto produttivo del danno (comportamento illecito ed evento dannoso) si verifica.

Se i due non coincidono: luogo in cui è avvenuto l'evento (Cass. civ. 15/2/2001 n. 6591)

ES.: sottrazione di cose mobili (azione possessoria avanti al Giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto; azione petitoria avanti al Giudice del luogo in cui ha residenza o dimora il convenuto).

# LA DECISIONE (ART. 8 C. 2 E 3)

- Irrogazione della sanzione solo in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
  - Applicabilità ex officio (natura pubblica e finalità generalpreventiva);
  - Svincolo dal principio della domanda ex art. 112 c.p.c.;
  - Approfondimento istruttorio ulteriore rispetto alla domanda risarcitoria (condizioni economiche dell'autore dell'illecito).
- 
- Inapplicabilità della sanzione quando l'atto introduttivo è stato notificato nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.;
  - Applicabilità anche in caso di irreperibilità, quando la parte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

# LE NORME APPLICABILI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ART. 8 C. 4)

- Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le norme del c.p.c. «in quanto compatibili».
- Illeciti civili di falso:
  - ✓ querela di falso proponibile finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato (art. 221 c.p.c.);
  - ✓ Irrilevanza del disconoscimento di scrittura privata (art. 214 c.p.c.);
- Ingiuria:
  - ✓ Prova testimoniale (art. 244, 246 c.p.c.);
- Sottrazione di cose comuni, etc.
  - ✓ Consulenza tecnica (art. 191 ss. c.p.c.).

# NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

- Art. 3 C. 1 d.l. n. 132/2014 (conv. Legge n. 162/2014)  
Negoziazione assistita obbligatoria per danneggiamento da circolazione di veicoli o natanti.
- Art. 5 c. 1 d.lgs. N. 28/2010  
Mediazione obbligatoria per controversie in materia di diritti reali (es.: azione di rivendicazione e domanda di risarcimento danni).

# IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE (ART. 9, 10)

- Rinvio al Decreto ministeriale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. per i termini e le modalità di pagamento;
- Possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento (modalità da definire con Decreto Dirigenziale);
- Facoltà di estinzione anticipata;
- Divieto di copertura assicurativa;
- Intrasmissibilità dell'obbligazione agli eredi;
- Devoluzione dei proventi delle sanzioni alla Cassa delle Ammende.

# DIRITTO INTERTEMPORALE (ART. 11)

- Applicabilità delle norme anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. se non ancora definiti con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
- Sorte della condanna al risarcimento dei danni in sede penale stabilita con sentenza non ancora passata in giudicato?
  - Cass. pen. 9-23 febbraio 2016 n. 7125 – Rimessione della questione alle Sezioni Unite.

# BIBLIOGRAFIA MINIMA

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Analisi tecnico normativa schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili ..., in [www.senato.it](http://www.senato.it)
- A. DE TULLIO D'ELISII, Le nuove depenalizzazioni dopo i decreti legislativi 15 gennaio 2016 n. 7 e n. 8, Ed. Maggioli, 2016;
- G. SPINA, Nuove depenalizzazioni, abrogazioni di reati e introduzioni di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2016;
- S. GRASSI, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa, dottorato di ricerca Università degli studi di Sassari, in [http://eprints.uniss.it/6750/1/Grassi\\_S\\_Danni\\_punitivi\\_dagli\\_Stati.pdf](http://eprints.uniss.it/6750/1/Grassi_S_Danni_punitivi_dagli_Stati.pdf).